



REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI
ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI

REV.01 - Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 09.11.2020

REV.02 - Modifica dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 18.01.2021

REV.03 - Modifica dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 17.01.2022



Premessa

Ai sensi dell'art. 5 punto 2) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del CAPO II Sez. II art. 37 punto 4) del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, di seguito indicata con il termine "quota", per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e costituisce obbligo per gli stessi.

ARTICOLO 1 - Misura della contribuzione

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine Territoriale, decorre dall' 1 gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno e non è frazionabile. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti.

E' prevista una riduzione pari al 50% per chi effettua la prima iscrizione dal mese di luglio al mese di dicembre.

ARTICOLO 2 - Modalità

La quota di iscrizione deve essere pagata esclusivamente con le modalità definite annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha deciso di aderire al Sistema PagoPA, iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PagoPA è un sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, ma soprattutto in totale trasparenza nei costi di commissione. La commissione, a carico dell'iscritto, varia al variare di chi fornisce il servizio di pagamento (Prestatore di Servizio del Pagamento – PSP) e del canale utilizzato per il pagamento.

ARTICOLO 3 - Procedure e termini

A semplificazione delle procedure a salvaguardia dell'Ordine e degli iscritti sono stabilite, tramite l'Istituto bancario, le seguenti fasi operative:

1^a fase: Invio da parte dell'Ordine all'Istituto bancario, degli elenchi recanti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto;

2^a fase: Invio, dell'avviso, tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite mail (*) per chi non avesse il domicilio digitale, da parte dell'Istituto bancario a corrispondere la quota annuale di iscrizione, entro la data fissata dall'Ordine;

(*) per coloro che riceveranno comunicazione via mail ordinaria, in quanto l'Ordine non possiede un loro indirizzo PEC, si ricorda che, possedere un domicilio digitale, è obbligatorio per gli iscritti agli Albi professionali in base al DL 185/2008 (in vigore dal 28 novembre 2009), integrato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, e prevede la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per chi non lo comunica all'Ordine di appartenenza.

3^a fase: In caso di mancato pagamento dell'Avviso pagoPA, entro i termini previsti, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato:

- l'avvio della procedura di recupero coatto del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con l'emissione della cartella esattoriale;
- la messa in mora degli iscritti morosi e la comunicazione agli stessi di avvenuta messa in mora;
- il deferimento dei medesimi al Consiglio di Disciplina.



Il pagamento della/e cartella/e esattoriale dovrà essere eseguito solo ed esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la registrazione della quietanza sarà effettuata dal Consiglio dell'Ordine nei tempi tecnici necessari.

Il recupero delle quote non versate entro la data di scadenza, comporterà un aggravio di 25 euro per diritti di segreteria.

ARTICOLO 4 - Trasferimenti e dimissioni

Gli iscritti provenienti da altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Lodi, dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dell'Ordine di provenienza.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della quota annuale; il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. La quota si riterrà assolta per l'intero anno di riferimento.

Le richieste di cancellazione pervenute al Consiglio dell'Ordine entro il 15 febbraio di ogni anno esonerano dal pagamento della contribuzione dovuta per l'anno in corso.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo, pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno dopo il 15 febbraio, non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell'istante.

ARTICOLO 5 - Procedimento disciplinare

Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine previsto può dar luogo a procedimento nelle forme del "giudizio disciplinare".

La morosità nel pagamento della quota comporta il deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale (artt. 37-50 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) per l'avvio del procedimento disciplinare che si concluderà con la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione (art. 50 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536).

La sospensione viene revocata dal Consiglio dell'Ordine dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di quota annuale e comunicata all'interessato dal Presidente dell'Ordine.

ARTICOLO 6 - Sospensione dei servizi

A coloro a cui viene comminata sanzione disciplinare di sospensione dall'Albo, verranno sospesi i servizi erogati dall'Ordine, compresa la formazione finalizzata alla acquisizione dei CFP.

ARTICOLO 7 - Durata e validità

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 9 novembre 2020 resta valido fino a sua successiva modifica.



ARTICOLO 8 - Norme finali

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo dell'Ordine è una obbligazione di legge e pertanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento degli importi alla scadenza fissata, che potrà eccezionalmente essere corrisposta nei termini stabiliti con bonifico bancario o a mezzo di assegno di c/c non trasferibile alla Segreteria dell'Ordine.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o Disposizioni Normative, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Qualsiasi tipo di richiesta non disciplinata dal presente Regolamento dovrà essere formulata per iscritto e verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine.